

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PER IL PERIODO 01.07.2015 – 30.06.2016 (redditi anno 2014)

Il personale dell'Ufficio Assetto economico e degli sportelli periferici fornirà la consueta consulenza per la compilazione della domanda.

A TAL FINE E' NECESSARIO PRESENTARSI CON LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE RIFERITA A TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE:

- Modello/i di Certificazione Unica 2015 (redditi 2014), di seguito indicata come Modello CU 2015,
- Modello/i 730/2015 e/o Modello/i UNICO 2015,
- in caso di redditi per i quali non è stata presentata la dichiarazione fiscale e/o non è previsto il rilascio di modelli fiscali, produrre la diversa documentazione in proprio possesso, quali ad esempio rendite catastali dei fabbricati (anche prima casa), rendite dominicali e agrarie dei terreni, ecc.;
- sentenza di omologa della separazione/divorzio qualora la domanda di assegno sia presentata per la prima volta o vi sia stata una variazione rispetto alla situazione dichiarata nella precedente domanda;
- copia del certificato rilasciato dalla competente commissione sanitaria che attesti l'eventuale stato di inabilità, qualora sia la prima volta che si richiede l'assegno o se vi sia stata una variazione rispetto alla situazione precedente;
- nel caso di "nucleo numeroso" (vedasi successivo punto 2.) per i figli tra 18 e 21 anni:
 - a) se studenti dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di studente mediante compilazione del modello ANF_studente;
 - b) se apprendisti, dovrà essere prodotta copia del relativo contratto di apprendistato.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione dei vari punti della domanda:

1. STATO CIVILE

Contrassegnare la casella corrispondente alla propria condizione. Si precisa che per lo stato di separato/a legalmente va indicata la data dell'omologa della separazione.

2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO

Il nucleo familiare è così composto:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- i figli ed equiparati, di età inferiore a 18 anni compiuti o senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (invalidità al 100%);
- unicamente nel caso di "nucleo familiare numeroso" i figli ed equiparati di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti, alle medesime condizioni dei figli, purché siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto a pensione a superstiti e non siano a loro volta coniugati;
- i nipoti minorenni **viventi a carico** di ascendente diretto (nonno/a) (situazione comunque da verificare con l'Ufficio Assetto economico).

NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO = nucleo formato da 1 o 2 genitori e almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni compiuti indipendentemente da carico fiscale, convivenza, stato civile, occupazione.

In tale ipotesi i figli di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti purché studenti o apprendisti sono equiparati ai figli minori. Pertanto, stante la situazione reddituale dichiarata, se il nucleo è da considerarsi numeroso, per il calcolo della quota spettante oltre ai genitori (al genitore) ed eventuali figli minori si considera anche il figlio (o i figli) tra 18 e 21 anni non compiuti purché studente o apprendista.

3. NUCLEO NUMEROSO - FIGLI STUDENTI

In caso di nucleo numeroso, indicare quali dei figli riportati nella tabella di composizione del nucleo sono studenti e allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di studente mediante compilazione del modello *ANF_studente* reperibile nella Modulistica.

4. NUCLEO NUMEROSO - FIGLI APPRENDISTI

In caso di nucleo numeroso, indicare quali dei figli riportati nella tabella di composizione del nucleo sono apprendisti e allegare copia del contratto di apprendistato.

5. NUCLEO CON INABILI

Indicare quali delle persone riportate nella tabella di composizione del nucleo familiare sono inabili e allegare alla domanda, qualora sia la prima volta che si richiede l'assegno o se vi sia stata una variazione rispetto alla situazione precedente, copia del certificato rilasciato dalla competente commissione sanitaria che attesti lo stato di inabilità ad un proficuo lavoro ovvero, per i soggetti minorenni, le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

Nel caso in cui il certificato sia già stato prodotto all'Amministrazione per altri motivi, è sufficiente indicare dove lo stesso è stato consegnato.

Si precisa che per i soggetti maggiorenni, si tiene conto dello stato di inabilità solo qualora la stessa sia pari al 100%.

6. SEPARAZIONE LEGALE/ DIVORZIO

L'assegno spetta al genitore convivente con i figli. In caso di affidamento congiunto, i genitori possono comunque accordarsi su chi richieda l'assegno.

Nel caso in cui il coniuge affidatario non sia titolare di una propria posizione tutelata, questi può esercitare il diritto all'assegno per il proprio nucleo familiare sulla posizione tutelata dell'altro coniuge o ex coniuge dipendente provinciale.

7. FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO RICONOSCIUTI DA ENTRAMBI I GENITORI

Il diritto all'assegno è in capo al genitore convivente con i figli.

Qualora il genitore convivente, quindi avente diritto all'assegno, non sia titolare di posizione tutelata e non sia dipendente della PAT e non abbia una posizione contributiva aperta ed attiva, la domanda deve essere così presentata: il dipendente compila (fino al punto 7) compreso) e sottoscrive il modello ANF15-16 allegando il modello *ANF15-16_genitore naturale*, che deve essere compilato dal genitore convivente con i figli, seguendo queste istruzioni.

8. REDDITO FAMILIARE

Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nell'anno **2014** dal **richiedente l'assegno e dalle altre persone componenti il nucleo:**

- *REDDITI ASSOGGETTABILI ALL'IRPEF* al lordo degli oneri deducibili: redditi da lavoro dipendente e assimilati, compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata, redditi da terreni e fabbricati, redditi da lavoro autonomo, redditi diversi e altri redditi.

Il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria. In particolare si segnala che i redditi di terreni e fabbricati non più ricompresi tra i redditi soggetti ad IRPEF, mantenendo la loro natura reddituale, devono essere comunque considerati nel reddito familiare complessivo.

- **REDDITI DI QUALSIASI NATURA, IVI COMPRESI, se superiori ad euro 1.032,91 (limite annuo riferito all'intero nucleo familiare), QUELLI ESENTI DA IMPOSTA O SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D' IMPOSTA O AD IMPOSTA SOSTITUTIVA.**
- **REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO** che se prodotti in Italia, sarebbero di per sé assoggettabili al regime italiano dell'Irpef nonché i redditi da lavoro conseguiti presso enti internazionali con sede nel territorio della Repubblica non soggetti alla normativa tributaria italiana e le pensioni accordate da organismi esteri o enti internazionali.

NON COSTITUISCONO REDDITO ai fini dell'assegno nucleo familiare (e quindi non vanno considerati nemmeno tra i redditi esenti):

- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge compreso l'assegno regionale;
- le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli;
- indennità di frequenza per i minori invalidi civili, assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato.

L'Assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è **inferiore al 70%** del reddito complessivo del nucleo familiare.

Si riportano di seguito le **indicazioni principali** per la compilazione del modello ANF15-16 nella parte riferita ai redditi del nucleo familiare, specificando che oltre a quelli desumibili dai vari modelli fiscali devono essere indicati anche i redditi per i quali non è stata presentata dichiarazione fiscale e/o non è previsto il rilascio di modelli fiscali.

Vista la complessità dei dati da dichiarare ai fini della corresponsione dell'assegno nucleo familiare, con particolare riferimento al Modello Unico Persone fisiche 2015, per la compilazione si consiglia di rivolgersi al personale dell'Ufficio Assetto economico del Servizio per il personale nonché al personale degli sportelli d'informazione.

a) REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

- per coloro che **NON HANNO presentato la dichiarazione dei redditi** (Modello 730/2015 o Modello UNICO 2015), nella casella Redditi da lavoro dipendente e assimilati, riportare la somma derivante da:
 - punti 1, 3, 4 e 5 del Modello CU 2015 "Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale";
 - punto 201 del Modello CU 2015 "Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" qualora NON sia barrato il campo 204;
 - punti 205, 221, 241 e 242 del Modello CU 2015 "Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale".

- per coloro che invece **HANNO presentato la dichiarazione dei redditi**, nella casella Redditi da lavoro dipendente e assimilati riportare:
 - **Modello 730/2015 Redditi 2014**, sommare importo rigo C1 colonna 3 + importo rigo C2 colonna 3 + importo rigo C3 colonna 3 + importo rigo C6 colonna 2 + importo rigo C7 colonna 2 + importo rigo C8 colonna 2 + punti 205 e 201 del Modello CU 2015 (somme per incremento della produttività) qualora NON sia barrato il campo 204.
 - **Modello UNICO Persone Fisiche 2015**, sommare gli importi della colonna 3 dei righe RC1, RC2 e RC3 + RC9 + punti 205 e 201 del Modello CU 2015 (somme per incremento della produttività) qualora NON sia barrato il campo 204.

b) ARRETRATI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Nella casella “Arretrati da lavoro dipendente e assimilati”, sommare gli importi dei **punti 261 e 262** (compensi arretrati) del Modello CU 2015 (nb: è possibile che tali campi non siano presenti sul Modello CU 2015 se non valorizzati)

c) REDDITI DI TERRENI E FABBRICATI

Tali dati, da indicare nella casella “*Redditi da fabbricati (compresa prima casa), dominicali, agrari, da lavoro autonomo o di altra natura*” presente sul modello di domanda per l’assegno, devono essere desunti in questo modo:

- Per coloro che **NON HANNO presentato la dichiarazione dei redditi** (modello 730/2015 o Modello UNICO 2015), indicare la somma degli importi:
 - delle rendite catastali (compresa la prima casa) rivalutate del 5% (attenzione: per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione, la rendita già rivalutata del 5%, va ulteriormente maggiorata di 1/3)
 - dei redditi dominicali e agrari rivalutati rispettivamente dell’80% e del 70% nonché del 15% (ridotta al 5% nel caso di terreni agricoli o non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola)
- Per coloro che **HANNO presentato il Modello 730/2015 redditi 2014**, dal quadro 730-3 – redditi 2014 (*prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata*) indicare la somma dei righe 1, 2, 3, 6, 7, 147 e 148;
- Per coloro che **HANNO presentato il Modello UNICO Persone Fisiche 2015**, sommare gli importi dei redditi dei quadri RA23 colonne 11,12 e 13 e RB10 colonne 13,14,15,16,17 e 18.

d) REDDITI DA LAVORO AUTONOMO O DI ALTRA NATURA

Indicare nella casella “*Redditi da fabbricati (compresa prima casa), dominicali, agrari, da lavoro autonomo o di altra natura*” presente sul modello di domanda per l’assegno, i dati desumendoli da:

- per coloro che **NON HANNO presentato la dichiarazione dei redditi** (Modello 730/2015 o Modello UNICO 2015), riportare la somma indicata al punto 4 del Modello CU 2015 “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”
- **Modello 730/2015 redditi 2014**: sommare importo rigo 5 e rigo 15 esposti nel quadro 730-3 – redditi 2014 (*prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata*) + importo colonna 4 rigo D6 se non è barrata la casella in colonna 2 del medesimo rigo + importo colonna 4 rigo D7 se non è barrata la casella in colonna 2 del medesimo rigo.

- **Modello UNICO Persone Fisiche 2015**, sommare gli importi dei redditi del/i quadro/i di riferimento (RH14 colonna 2 + RH17 + RH18 colonna 1 + RL3 + RL4 colonna 2 + RL19 + RL21 + RL30 + RL32 colonna 1 + RM14 colonna 1 + RM15 colonna 1 + RM17 colonna 2 + RE21 colonna 2 + RF101 + RG36 + LM10 + RD18 + FC37 + RT66 + RT87).

e) REDDITI ESENTI O SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA O AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Nella casella “*Redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta*” presente nel modello di domanda per l'assegno, indicare, **con riferimento a tutto il nucleo familiare**, gli importi relativi a tali redditi qualora la somma complessiva **sia superiore a euro 1.032,91**.

A titolo esemplificativo si possono citare:

- REDDITI ESENTI**: interessi di obbligazioni pubbliche o private, indennità e assegni erogati dal ministero degli interni a ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, pensioni privilegiate militari tabellari; assegno di studio per universitari di cui alla legge 14.02.1963 n. 80; borse di studio per dottorato di ricerca, fiscalmente esenti ai sensi della legge 13.08.1984 n. 486;
- REDDITI SOGGETTI A RITENUTA DEFINITIVA** come interessi su depositi, conti correnti e libretti bancari e postali; premi e vincite, redditi di BOT, CCT e di altri titoli dello stato soggetti a ritenuta definitiva dal 20.09.1986;
- REDDITI SOGGETTI A IMPOSTA SOSTITUTIVA** quali: proventi su quote di fondi di investimento mobiliare italiani ed esteri, plusvalenze da cessioni di azioni e partecipazioni non qualificate.

9. VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI RESE

Sottoscrivendo la domanda il dichiarante è responsabile di quanto dichiarato.

AVVERTENZA: qualora da controlli successivi emerga la non veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda, si procederà secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente

SOTTOSCRIZIONE

La domanda per l'assegno per il nucleo familiare **deve essere sottoscritta anche dal coniuge** il quale, così facendo, attesta di non aver a sua volta richiesto l'assegno per il nucleo familiare.

Se la domanda **non viene sottoscritta in presenza del dipendente preposto** al ritiro della stessa, dovrà essere **allegata fotocopia del documento di riconoscimento** dei sottoscrittori o dell'unico sottoscrittore nel caso di stato civile celibe/ nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a.

LE DOMANDE, inviate per posta ordinaria, fax, con modalità telematica o consegnate tramite altra persona, **NON VERRANNO EVASE SE MANCA LA SOTTOSCRIZIONE e/o LA COPIA DEI DOCUMENTI** dei sottoscrittori.